

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 77 def.

Bruxelles, 15 marzo 1991

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che adegua i tassi previsti  
dall'articolo 13 dell'allegato VII  
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee  
concernente l'indennità giornaliera di missione

---

(Presentata dalla Commissione)

**MOTIVAZIONE**

**1. Introduzione**

L'ultima revisione generale dei tassi delle indennità per le missioni effettuate nei paesi della Comunità è stata decisa dal Consiglio con il regolamento n. 2339/88 del 25 luglio 1988, sulla base dei risultati di un'inchiesta condotta nei mesi di gennaio e febbraio 1988.

Dato che le tabelle in vigore sono ormai superate e non risultano più adeguate ai prezzi attuali, è necessario e urgente rivedere i tassi delle indennità giornaliere e gli importi di rimborso per spese di albergo per quanto riguarda le missioni effettuate nei paesi membri.

A titolo di richiamo si riportano qui di seguito i tassi delle indennità attualmente in vigore per ciascuno dei paesi suddetti:

PAESE	A1/A3		A/4-B Indennità	Altri gradi Indennità
	Albergo	Indennità		
GERMANIA	2.920	2.295	4.350	3.750
BELGIO	2.700	2.485	3.625	3.355
DANIMARCA	4.960	2.940	3.455	5.045
SPAGNA	3.345	2.015	3.975	3.675
FRANCIA	2.165	2.215	3.845	3.555
GRECIA	2.125	1.480	2.390	2.210
IRLANDA	4.000	2.400	4.480	4.145
ITALIA	4.260	2.355	4.535	4.195
LUSSEMBURGO	2.410	2.330	3.625	3.355
PAESI BASSI	3.640	2.720	4.390	4.060
PORTOGALLO	2.155	1.480	3.240	3.015
REGNO UNITO	3.490	2.130	4.740	4.355

## 2. Base dell'indagine

- 2.1. La nuova indagine è stata effettuata nel primo semestre 1990 presso gli alberghi e i ristoranti che erano già stati prescelti per l'indagine precedente effettuata nel gennaio-febbraio 1988.

Solo nei casi, peraltro rari, in cui gli alberghi di riferimento hanno cessato la loro attività o sono stati oggetto di una nuova classificazione radicalmente diversa si sono presi in considerazione alberghi sostitutivi.

- 2.2. Per i gradi A/1-A/3 sono stati presi in considerazione alberghi di prima categoria, ad eccezione di quelli che praticano prezzi particolarmente elevati, e per gli altri gradi alberghi di seconda categoria.

Poiché non esiste una nomenclatura internazionale che definisca in modo preciso la nozione di categoria, si è stati costretti, per garantire l'uniformità necessaria, a far riferimento all'unico documento attualmente disponibile che copre tutti i paesi europei, la "Guida Michelin", la quale utilizza la classificazione seguente:

- 1 casetta: albergo abbastanza confortevole
- 2 casette: albergo di buon confort
- 1 torretta: albergo molto confortevole
- 2 torrette: albergo estremamente confortevole
- 3 torrette: albergo di gran lusso e tradizione

Nell'ambito di tale classificazione si intendono per alberghi di prima categoria quelli contrassegnati da una o due torrette.

Per alberghi di seconda categoria si intendono quelli contrassegnati da due casette, talvolta da una torretta, se questi non sono in numero sufficiente. Gli alberghi contrassegnati da una casetta non sono stati presi in considerazione perché sono troppo poco confortevoli e spesso non hanno un numero sufficiente di camere fornite di bagno, di telefono e di una scrivania.

## 3. Struttura dell'indennità

L'indennità giornaliera, che copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione (art. 13, punto 6 dell'allegato VII dello statuto), si scompone nel modo seguente:

A/1-A/3: **massimale albergo**

+ **Indennità che copre:** la prima colazione  
i due pasti giornalieri  
le piccole spese

**Altri gradi:** l'indennità copre: le spese d'albergo

la prima colazione  
i due pasti giornalieri  
le piccole spese

4. Modalità adottate per la determinazione dei vari elementi che costituiscono l'indennità

4.1. Spese d'albergo: cfr. punto 2.2 che precede.

Le spese d'albergo non comprendono il prezzo della prima colazione (art. 13 dell'allegato VII dello statuto).

4.2. Costo della prima colazione: media dei prezzi rilevati presso gli alberghi di riferimento prescelti.

Quando il prezzo della prima colazione è compreso nel prezzo della camera, l'importo corrispondente viene dedotto o per il suo valore esatto oppure, ove questo non possa essere determinato, mediante una riduzione forfettaria del 7,7% dell'ammontare del prezzo della camera (decisione della Commissione - procedura E/447/67 del 9.4.1987).

4.3. Costo dei pasti

4.3.1 Pranzo

Per Bruxelles e Lussemburgo (media di a + b)

a) Spuntino o pranzo a prezzo modico = prezzo medio di:

- un menu in un ristorante dell'istituzione
- un menu nel self-service dell'istituzione
- un menu in uno snack-bar in città
- + una bevanda
- + un caffè

b) Pranzo semplice: prezzo medio, negli alberghi di riferimento ovvero, in mancanza di questi, in un ristorante contrassegnato nella guida Michelin da due forchette per i funzionari di grado A1-A3 e da una forchetta per gli altri gradi, di:

- un menu del giorno o "business lunch"
- + una bevanda
- + un caffè

Per le altre sedi (media di c + d)

c) Spuntino

d) Cfr. precedente punto b)

Il prezzo totale di questi due pasti, diviso per due, costituisce la parte dell'indennità giornaliera destinata a coprire le spese del pasto di mezzogiorno.

#### 4.3.2. Cena

Il costo di una cena alla carta di prezzo medio più una bevanda e un caffè negli alberghi di riferimento ovvero, in mancanza di questi, nei ristoranti di cui sopra.

Il prezzo totale di questi pasti (media pranzo + cena) costituisce la parte dell'indennità giornaliera destinata a coprire le spese per i pasti.

#### 4.4. Piccole spese

Le piccole spese comprendono:

- il costo di quattro trasferimenti locali (due andata-ritorno) con i trasporti pubblici,
- il costo di due comunicazioni telefoniche urbane.

#### 5. Accordi sul prezzo con gli alberghi

##### 5.1. Regola generale

Normalmente, ad eccezione di Bruxelles, Lussemburgo e Madrid, è impossibile concludere con gli alberghi degli accordi sulla riduzione delle tariffe, per i seguenti motivi:

- impossibilità di garantire una quota minima di presenze negli alberghi, data l'impossibilità di assicurare una gestione globale delle prenotazioni da parte dell'amministrazione e di costringere i funzionari ad alloggiare in determinati alberghi;
- impossibilità di ottenere prezzi speciali dato il tutto esaurito che si registra negli alberghi in taluni periodi, in particolare nelle città turistiche e nelle città d'interesse specifico, come ad esempio Strasburgo durante le sessioni del Parlamento.

### 5.2. Bruxelles, Lussemburgo e Madrid

Per Bruxelles e Lussemburgo, tenuto conto delle conseguenze che derivano dal fatto di essere sede delle istituzioni per quanto riguarda le presenze e le notti d'albergo, sono stati ottenuti in alcuni casi dei prezzi speciali.

Per le medesime ragioni è stato necessario inoltre esaminare attentamente l'elenco degli alberghi di riferimento per assicurarsi che rispondano alle norme minime summenzionate. Si è dovuto procedere ad un certo numero di ritocchi.

Per Madrid, dato che praticamente tutti gli alberghi offrono riduzioni di prezzo, nel redigere la presente proposta si è tenuto conto anche di tale particolarità.

### 5.3. Altre sedi

Per le altre sedi non è stato possibile tener conto, nello stabilire l'indennità, delle poche riduzioni ottenute qui e là, e peraltro aleatorie, poiché la varietà dei luoghi di riunione e le infrastrutture alberghiere disseminate in varie zone non consentono di prendere in considerazione tali importi, la probabilità di alloggiare in questi alberghi è molto ridotta e questi ultimi non sono quindi rappresentativi.

## 6. Ricerca di economia

Allo scopo di economizzare sui rimborsi delle spese di albergo, in particolare per le categorie A1-A3 (rimborso su presentazione delle fatture) e, in misura minore, per le altre categorie (rimborso forfettario, salvo deroga), l'amministrazione della Commissione pubblica, per i propri funzionari, gli elenchi degli alberghi che hanno un buon rapporto qualità-prezzo e/o concedono riduzioni di prezzo in base a precisi accordi raggiunti al momento dell'indagine.

## 7. Prospettive a breve termine - proposta

Per assicurare la necessaria coerenza tra l'evoluzione dei costi rilevati nel settore alberghiero e della ristorazione e l'indennità da corrispondere ai funzionari in missione, e di fronte a una domanda in tal senso da parte delle altre istituzioni, è opportuno proporre per il futuro un metodo di revisione che rifletta la realtà economica delle sedi di destinazione.

Effettivamente le revisioni attuali si effettuano in base a indagini specifiche, realizzate in ogni sede di destinazione indicata nella presente proposta, nelle quali si rileva, in loco, l'evoluzione della qualità degli esercizi in questione e l'evoluzione dei prezzi nei due settori interessati, alberghiero e della ristorazione.

Tali indagini, che richiedono l'impiego di notevoli risorse, potrebbero essere previste in futuro ogni tre anni.

D'altro canto, per ottenere una revisione annuale come in tutti i settori che si riferiscono alle spese amministrative, l'amministrazione della Commissione sta studiando la messa a punto di indici economici relativi ai due settori in questione.

Lo studio è attualmente in corso presso gli uffici turistici nazionali e l'Istituto statistico delle Comunità europee.

Se tale ricerca si concluderà in modo soddisfacente e si perverrà ad un accordo con le autorità di bilancio su questo nuovo metodo, le future revisioni potrebbero articolarsi su due basi distinte:

1. Indagine specifica effettuata in loco su un gran numero di esercizi selezionati ogni tre anni;
2. presa in considerazione degli indici economici per ogni anno intermedio.

#### 8. Risultati dell'indagine

Come indicato al punto 7, l'aumento rilevato deriva dai risultati delle indagini effettuate in loco.

Sebbene le percentuali di aumento nel settore alberghiero e della ristorazione siano indipendenti dall'aumento generale dei prezzi reso noto dall'Istituto statistico, è evidente tuttavia una certa analogia.

Nella tabella allegata (allegato 1) i tassi d'inflazione sono riportati a titolo indicativo nella tabella allegata (allegato 1) e non riflettono necessariamente l'aumento rilevato, anzi sono ben lungi dal farlo, in particolare nel settore alberghiero in cui tali aumenti possono essere molto notevoli.

Per quanto concerne la ristorazione, invece, gli aumenti rilevati sono molto più vicini ai tassi d'inflazione registrati.

Proposta di regolamento del Consiglio  
che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII  
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee  
concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno modificare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

1. La tabella riportata al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU N. L 360 del 22.12.1990, pag. 1.



(in BFR)

	I	II	III
	Gradi da A/1 a A/3 e LA/3	Gradi da A/4 a A/8 da LA/4 a LA/8 e categoria B	Altri gradi
Belgio	2.635	4.690	3.900
Danimarca	3.130	6.120	5.660
Francia	2.465	4.225	3.910
Germania	1.680	2.880	2.665
Grecia	2.395	4.300	3.980
Irlanda	2.565	5.235	4.840
Italia	2.610	5.615	5.195
Lussemburgo	2.535	4.435	3.800
Paesi Bassi	2.625	4.955	4.585
Regno Unito	2.510	5.755	5.325
Spagna	2.550	5.230	4.840
Portogallo	2.000	4.150	3.840

2. Il testo del paragrafo 2, prima frase, è sostituito dal testo seguente:

"2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un importo massimo di 2 535 BFR per la Grecia, 3.305 BFR per il Lussemburgo, 3.670 BFR per il Belgio, 3 210 BFR per la Francia, 4 420 BFR per i Paesi Bassi, 3 225 BFR per la Germania, 5 055 BFR per la Danimarca, 4 955 BFR per l'Italia, 4 305 BFR per il Regno Unito, 4 415 BFR per l'Irlanda, 4 685 BFR per la Spagna, 3 625 BFR per il Portogallo".

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio  
Il Presidente



ISSN 0254-151

COM(91) 77 de

# DOCUMENT

IT

0

N. di catalogo : CB-CO-91-116-IT-C  
ISBN 92-77-70470-4

PREZZO DI VENDITA

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo